



CITTA' DI ARICCIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA

ORDINANZA n° 165 del 30/10/2016

OGGETTO: ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEL TRANSITO VEICOLARE SUI PONTI DISLOCATI LUNGO LA STRADA S.S. N. 7 (VIA APPIA NUOVA), DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA NELLE SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE DI OGNI ORDINE E GRADO E DELLA FREQUENTAZIONE DI PERSONE NEI LUOGHI E NELLE STRUTTURE PUBBLICI COPERTI (PALAZZO CHIGI, LOCANDA MARTORELLI, BIBLIOTECA COMUNALE, UFFICI COMUNALI, CENTRI DEGLI ANZIANI, IMPIANTI SPORTIVI E TUTTI GLI ALTRI LUOGHI E STRUTTURE)

IL SINDACO

Considerato l'evento sismico avvertito intorno alle ore 7,40 del 30 ottobre 2016, che ha destato notevole paura nella popolazione;

Visto l'articolo pubblicato sul ponte monumentale di Ariccia dal giornale "il Caffè" (n. 380 – dal 27 ottobre al 2 novembre 2016), a firma del giornalista Daniele Castri, i cui titolo e sottotitolo recitano rispettivamente, in maniera ritenuta apodittica, "Ariccia, ponte a rischio crollo. Va chiuso" e "Anas: «Traffico, cambi di temperatura e scosse anche lievi possono farlo crollare»;

Dato atto che tali titolo e sottotitolo hanno destato notevole preoccupazione e procurato allarme nei cittadini di Ariccia, che in gran numero hanno chiesto informazioni al sindaco;

Ravvisata la necessità di eliminare, in séguito all'uscita allarmante di tale articolo giornalistico a cui è succeduto fatalmente l'evento sismico di cui nella premessa, i timori suscitati non solo negli utenti di veicoli transitanti sul ponte monumentale, ma anche in quelli degli altri ponti esistenti lungo la S.S. n. 7 (via Appia Nuova) e nei frequentatori dei luoghi pubblici coperti di Ariccia, disponendo la sospensione del transito veicolare sui ponti dislocati lungo tale via, dell'attività didattica nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado e della frequentazione di persone nei luoghi pubblici coperti (Palazzo Chigi, Locanda Martorelli, biblioteca comunale, uffici comunali, impianti sportivi e tutti gli altri luoghi e strutture);

Visto l'articolo 54, comma 4, 1° periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, norma che così dispone: «Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana»;

ORDINA

- la sospensione del transito veicolare sui ponti dislocati lungo la strada S.S. n. 7 (via Appia Nuova), dell'attività didattica nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado e della frequentazione di persone nei luoghi e nelle strutture pubblici coperti (Palazzo Chigi, Locanda Martorelli, biblioteca comunale, uffici comunali, centri degli anziani, impianti sportivi e tutti gli

altri luoghi e strutture) fino al completamento delle verifiche sulle condizioni di sicurezza dei luoghi e delle strutture specificati, verifiche che dovranno essere effettuate, in primo luogo, dai tecnici comunali;

- che il presente provvedimento sia reso immediatamente esecutivo e resti in vigore fino al completamento delle verifiche suddette;
- che il corpo di polizia locale, avvalendosi del gruppo comunale di protezione civile, adotti un opportuno provvedimento per disciplinare il transito veicolare lungo i percorsi alternativi rispetto a quelli inibiti con la presente ordinanza;
- che una copia del presente provvedimento, previa una comunicazione al prefetto di Roma ai sensi dell'articolo 54, comma 4, 2° periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000, venga affissa all'albo pretorio comunale e pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Ariccia;
- che una copia del presente provvedimento sia trasmessa o notificata al corpo di polizia locale, al comando dei Vigili del Fuoco, al servizio comunale competente *ratione materiae*, al gruppo comunale della protezione civile, alla direzione dei servizi scolastici, alla stazione dei carabinieri di Ariccia e al commissariato della polizia di Stato di Albano Laziale;
- che il corpo di polizia locale curi l'invio del presente provvedimento a tutte le autorità specificate nei punti precedenti.

INFORMA

che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio, secondo la previsione dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro sessanta giorni dalla trasmissione o notificazione del presente provvedimento, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla trasmissione o notificazione del presente provvedimento, secondo la previsione dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco
DI FELICE ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.
Atto Sottoscritto Digitalmente